



COMUNE DI CASALINO

Provincia di Novara
Via San Pietro n. 3 – 28060 Casalino – tel. 0321/870112 – Fax 0321/870247
C.F. / P.IVA 00467290037

e-mail: casalino@reteunitaria.piemonte.it – web: www.comune.casalino.no.it

AREA AMMINISTRATIVA/ECONOMICO-FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 248 DEL 04/11/2024

Reg. Pubbl. n. _____

Casalino, _____

OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Giusta decreto di nomina n. 17 del 18.06.2024)

VISTI:

il combinato disposto dagli artt. 107 e 109 del T.U. degli EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000;
il decreto sindacale di nomina citato in intestazione;
il vigente regolamento in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;
la deliberazione C.C. n. 35 del 19.12.2023, di esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026 e Documento Unico di Programmazione 2024-2026;

VISTO l'art. 66 della Legge n. 448 del 1998 il quale prevede la concessione di un assegno per maternità in favore di madri residenti, in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 del predetto articolo, tale erogazione ammonta ad € 2.020,85;

DATO ATTO CHE:

- la Corte Costituzionale in data 11 gennaio 2022, ha dichiarato incostituzionale le norme che subordinano la concessione alle straniere extracomunitarie dell'assegno di maternità alla condizione che siano titolari di permesso per soggiornanti di lungo periodo;

- la stessa Corte Costituzionale ha stabilito che le disposizioni che disciplinano la concessione dell'Assegno di maternità, sono in contrasto con gli artt. 3 e 31 della Costituzione e con l'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;

- la Consulta con comunicato del 12 gennaio 2022 ha dichiarato incostituzionali le norme che escludono dalla concessione dell'Assegno le cittadine di Paesi terzi ammessi a fini lavorativi e quelli ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa, in possesso di permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi;

RITENUTO opportuno pertanto riconoscere l'assegno di maternità alle madri italiane, comunitarie o appartenenti a paesi Terzi in qualità di cittadine aventi i seguenti requisiti:

- titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

- familiare di cittadini italiani, dell'Unione o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

- rifugiata politica;

- titolare della protezione sussidiaria;

- titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro;

- che abbia soggiornato legalmente in due Stati membri;

- apolide;

- titolare del permesso per motivi umanitari.

RICEVUTA la domanda in oggetto, pervenuta a questo ufficio con prot. n. 4973 del 02/11/2024, con la quale è stata richiesta la concessione dell'assegno di maternità di cui all'art. 66 della Legge n. 448/98;

ESAMINATA la documentazione, depositata agli atti, completa in ogni sua parte e accertato che l'indicatore della situazione economica della richiedente permette la concessione di quanto richiesto;

RITENUTO sulla base della documentazione presentata, di trasmettere i dati della richiedente all'INPS per l'erogazione delle provvidenze dovute;

DATO ATTO della regolarità, opportunità, congruità e correttezza dell'azione amministrativa in argomento, essendo conforme alle norme ed alle regole tecniche che disciplinano la specifica materia, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA

DI ACCOGLIERE l'istanza pervenuta da parte della residente avente diritto ai benefici di cui all'art. 66 della Legge n. 448/98, la cui documentazione è depositata presso questo Ufficio.

DI TRASMETTERE copia del presente atto agli interessati.

Casalino, 04/11/2024

Il Responsabile del Servizio
Erenne Balossini

